

COMUNE DI MONTEVIALE



REGOLAMENTO E NORME ATTUATIVE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è emanato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Esso disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico, ai sensi della L.447/95. Dal presente regolamento rimangono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P.P.. I termini e le definizioni utilizzati nel presente documento sono quelli riportati nella L.477/95 e relativi Decreti attuativi.

ART.2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

In base al Piano di zonizzazione acustica di cui al precedente articolo, il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee corrispondenti alle classi I, II, III, IV, V di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, alle quali vengono attribuiti i valori limite di emissione, di immissione, assoluti e differenziali, di attenzione e di qualità riportati nel medesimo Decreto.

Ogni titolare di qualsiasi attività che possa per sua natura e/o tipologia determinare emissione di rumore verso l'esterno dovrà verificare il rispetto o meno delle sue emissioni ai limiti stabiliti dal decreto di cui sopra, secondo la zona ove queste sono insediate e/o dove risultino insediati i vari ricettori sensibili, se presenti, fatte salvo le infrastrutture che sono e saranno disciplinate da normativa specifica.

ART.3 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Si definisce temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e non sia ripetitiva. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi (ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge 447/95) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità.

In tale caso, il Sindaco fissa nel provvedimento autorizzativo il valore ammissibile del livello di pressione sonora, in relazione alle apparecchiature impiegate ed alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività, nonché tutti gli accorgimenti che l'istante deve attuare per rendere minimo il disturbo prodotto.

I contenuti della documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione in deroga sono riportati nell'allegato 1. I limiti orari sono riportati nel successivo art. 4.

Le autorizzazioni in deroga di cui al presente articolo si applicano alle seguenti attività:

- Cantieri edili;
- Spettacoli itineranti;
- Manifestazioni musicali e intrattenimenti all'aperto anche di esercizi commerciali;
- Manifestazioni popolari;
- Altre attività non continuative.

Per i cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE recepite dalla normativa nazionale. Le sorgenti di rumore diverse dalle macchine o dagli impianti non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad es.: incapsulamenti, barriere acustiche, opportuni posizionamenti nel cantiere).

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Per gli spettacoli e manifestazioni musicali la localizzazione sarà valutata in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione ed al periodo dell'anno in cui si svolge (estivo-invernale): tali manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite zone che saranno indicate dall'Amministrazione comunale di Monteviale.

Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Come in precedenza riportato, l'amministrazione comunale, nel caso in cui a seguito delle proprie attività di controllo e verifica, accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la inesatta o infedele documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga, dispone la sospensione dell'attività e, se del caso, segnala all'autorità competente l'ipotesi di reato penale.

ART. 4 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e le emissioni sonore per le attività temporanee sono soggette alle limitazioni ed al rispetto degli orari come di seguito fissato.

Cantieri edili e stradali:

dalle ore 7.30 alle ore 12.30

dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Luna Park e assimilabili:

dal Lunedì al Giovedì fino alle 23,00

prefestivi e festivi fino alle 24,00

Intrattenimenti e manifestazioni musicali all'aperto, anche attraverso sorgenti sonore mobili poste all'esterno di abitazioni, circoli privati ed esercizi pubblici, sono consentiti sino alle ore 24,00. Negli ambienti interni dei pubblici esercizi, siti in fabbricati adibiti anche in parte a civili abitazioni, sono consentite manifestazioni musicali ed emissioni attraverso sorgenti sonore mobili sino alle ore 24,00.

Per l'uso delle macchine da giardino e delle macchine agricole:

- giorni feriali, dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00
- giorni festivi ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Provvedimenti relativi ad interventi di emergenza.

Ai cantieri edili o stradali da attivare per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di rischio per l'incolumità della popolazione e di pericolo per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Le manifestazioni relative a feste popolari devono avere durata temporale non superiore a 7 giorni.

ART. 5 - LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto di immissione da non superare (Leq) è di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle aree in cui vengono esercitate le attività.

ART.6 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI ESTERNI RUMOROSI

L'installazione di macchinari ed impianti rumorosi (celle frigorifere, condizionatori, ecc..) in appartamenti destinati a civile abitazione oppure in ufficio, in attività commerciali o altre attività, è soggetta a preventiva autorizzazione del Sindaco.

L'istante dovrà produrre idonea documentazione, come indicato negli allegati al presente Regolamento.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI

Per l'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo che rispetta i limiti di rumore della classe ove è ubicato il sito e l'orario di svolgimento come fissato all'art. 4, è necessario effettuare comunicazione al Sindaco con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'attività rumorosa, e secondo gli schemi allegati al presente Regolamento.

Qualora per eccezionali motivi documentabili, non sia possibile, rispettare i limiti di rumore e/o di orari indicati nel presente regolamento, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività e secondo lo schema allegato al presente regolamento.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi della zona in cui si svolge l'attività ed agli orari del presente regolamento.

L'amministrazione comunale, nel caso in cui a seguito delle proprie attività di controllo e verifica di cui all'art. 6, comma 1 lettera g, e dell'art. 14, comma 2 lettera b, c e d della L. 457/95 accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, la inesatta o infedele documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in deroga, dispone la sospensione dell'attività e, ove previsto, segnala all'autorità competente l'ipotesi di reato penale.

ART. 8 - RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è responsabile del procedimento amministrativo oggetto del presente Regolamento l'Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici Comunale.

Tutte le comunicazioni relative alle domande per le autorizzazioni regolate dal presente Regolamento dovranno pervenire pertanto all'Ufficio sopra citato.

ART.9 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione e le modalità di misura per i controlli fonometrici e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente, DMA del 16/3/1998 "Norme tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", e a eventuali successive modifiche.

Il controllo del rispetto degli orari indicati nel Regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

ART.10 - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, sono regolamentate per garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Piani attuativi

Ai fini delle presenti norme vengono considerati piani attuativi: i piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi, i piani di recupero, i programmi di riqualificazione ed ogni altro piano o progetto assoggettato a convezione.

Dal punto di vista acustico i piani attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto dell'intervento, il rispetto di valori limite di cui alla zonizzazione acustica;
- nelle zone limitrofe, qualora esse siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di piano, il rispetto dei valori limite vigenti in tali zone ovvero interventi ed opere in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti consentiti è a carico dell'attuatore dei Piani.

L'assenza di relazione relativa alla rumorosità ambientale è a causa d'improcedibilità della domanda.

ART.11 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive, di trasformazione o commerciali rumorose, qualora i livelli di rumore prodotto dall'attività svolta superino i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997, sono tenute a presentare al comune apposito piano di risanamento acustico entro 6 mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Il Comune entro 30 giorni può dare prescrizioni e richiedere integrazioni.

ART.12 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

Sono tenuti a presentare la documentazione di previsione di impatto acustico:

- a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 2 L. 447/95
 1. opere soggette a V.I.A.;
 2. discoteche
 3. circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari ed impianti rumorosi;
 4. impianti sportivi e ricreativi;
- b) i richiedenti il rilascio:
 1. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 2. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 3. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico propedeutico per il rilascio delle concessioni edilizie per le attività elencate nel presente articolo, viene effettuato dall' Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici Comunale.

ART. 13 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (VPCA)

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nell'art. 8 comma 3 L.447/95, di seguito riportati:

1. scuole e asili nido
2. ospedali
3. case di cura e di riposo
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani
5. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8 comma 2 L. 447/95 sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico.

La documentazione previsionale di clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso o ristrutturazione di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento di destinazione d'uso.

Inoltre, le domande per il rilascio di concessione edilizia relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico (art. 8 comma 4 L. 447/95).

ART.14 - DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE

Tutte le documentazioni acustiche previste nel presente regolamento dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

La documentazione acustica è finalizzata a dimostrare il rispetto nelle norme contenute nel presente regolamento.

L'autorizzazione ai pubblici esercizi a svolgere manifestazioni musicali in orari diversi da quelli di cui al precedente articolo 4, è data ove i gestori:

1. comprovino, attraverso perizia di un tecnico competente, redatta nelle forme e con criteri già indicati agli artt. 4 e 5 del D.P.C.M. n. 215/1999, la idoneità degli impianti o degli strumenti a superare i limiti di inquinamento acustico vigenti, ovvero, nel caso di idoneità, che questi siano in ogni caso dotati di meccanismi che ne impediscano la manomissione ed assicurino il mancato superamento dei predetti limiti;
2. assicurino di rinnovare la perizia tecnica ogni qual volta gli impianti elettroacustici di amplificazione siano diversi o modificati e di precludere a terzi l'utilizzo nel pubblico esercizio di altri impianti in violazione delle norme del presente regolamento;

ART. 15 - INTERVENTI DI EMERGENZA PER TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA O DELL'AMBIENTE

Nel caso si verificano particolari situazioni che costituiscono potenziale rischio per la pubblica incolumità, per necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987 n.59, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

ART. 16 - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 66 del T.U.LL.P.S., «Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza» approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773, sono fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire gli orari delle attività rumorose o incombode con proprio provvedimento, su segnalazione della competente ARPAV ed in casi specifici. In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico e del clima acustico il Sindaco provvede anche, mediante ordinanza, a richiedere tale documentazione.

- Le violazioni alle norme relative alle attività svolte all'aperto o temporanee, ovvero senza osservare le prescrizioni imposte nelle autorizzazioni in deroga, sono punite, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 21/1999, con il pagamento di una somma da € 103 a € 516, che viene applicata con le modalità indicate nella Legge 689/1981.

- Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente Regolamento, il Comune, con propria ordinanza, dispone la sospensione del funzionamento della sorgente sonora che causa il disturbo, se del caso apponendovi i sigilli.

Con la stessa ordinanza si può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o per esso siano già previste sanzioni all'art. 10 della L.447/1995, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25 a € 500, applicata con le procedure previste dalla Legge 689/1991. Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 C.P.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.P. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.

Il reiterato accertamento di violazione alle norme del presente regolamento comporta la revoca delle autorizzazioni e delle licenze comunali, previa diffida al titolare delle stesse.

ALLEGATI

Modulo A: domanda di nulla osta acustico per attività produttive / commerciali

Modulo B: domanda di nulla osta acustico per attività produttive/commerciali
che non comportano sorgenti rumorose

Modulo C: domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei

Modulo D: domanda di deroga ai limiti di rumore per
attività/spettacolo/manifestazione temporanea

COMUNE DI MONTEVIALE

Modulo A

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI

Area Tecnica del Comune - Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo

dell'insediamento

Referente per l'azienda

Telefono

Fax

e-mail

Nominativo del T.C.A.A. che ha redatto la valutazione di impatto/clima acustico

Telefono

Fax

e-mail

Monteviale, _____

In fede
il Legale Rappresentante

Nota: T.C.C.A. : Tecnico Competente in Acustica Ambientale

COMUNE DI MONTEVIALE

Modulo B

DOMANDA DI NULLA OSTA ACUSTICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE / COMMERCIALI
CHE NON COMPORTANO SORGENTI RUMOROSE

Area Tecnica del Comune - Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di Nulla Osta prot. n° _____ del _____

Ragione sociale

Legale Rappresentante

Indirizzo della Sede

Partita I.V.A.

Descrizione dell'attività

Indirizzo dell'insediamento

P.IVA.

Referente per l'azienda

Telefono

Fax

e-mail

Telefono

Fax

e-mail

Il sottoscritto DICHIARA che nell'esercizio indicato non è installato alcun impianto, attrezzatura e/o macchinario rumoroso, ivi comprese unità di condizionamento e ventilazione, e che non vengono eseguite lavorazioni rumorose con attrezzi manuali.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi dell'art. 469 c. p., art. 26 L. 15/1968, art. 11 comma 3 D.P.R. 403/1998, dichiara che quanto esposto nella presente risponde al vero.

Monteviale, _____

In fede
il Legale Rappresentante

COMUNE DI MONTEVIALE

Modulo C

Domanda di deroga ai limiti di rumore per cantieri edili temporanei
Area Tecnica del Comune - Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico
Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a il _____, residente in _____ Prov. Via c.a.p. _____

in qualità di: (proprietario/titolare/legale rappresentante) della ditta

avente sede in Prov. _____, Via _____

c.a.p. _____, tel. n° _____, codice fiscale o partita IVA: _____

esercitante l'attività di _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Monteviale (VI), la "attività rumorosa temporanea" costituita da un cantiere edile destinato alla realizzazione delle opere sotto specificate, eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità: 70 dB al confine nel periodo diurno.

Indirizzo cantiere:
Tipologia dei lavori:
Data prevista di inizio lavori:
Durata dei lavori (n° giorni):
Orario di lavoro:

Elenco macchinari utilizzati:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nei casi in cui i lavori sopra specificati:

- abbiano una durata superiore ai 30 giorni lavorativi, nel caso delle opere esterne, o superiori ai 5 giorni lavorativi nel caso delle opere interne; - non riguardino ristrutturazione o manutenzione di opere in zone rurali distanti da abitazioni o luoghi frequentati,
- non abbiano carattere di emergenza o urgenza,
- non riguardino il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici o situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione.

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia delle singole fasi di lavoro, con esplicito riferimento alle attrezzature e macchine operatrici utilizzate, ed alla durata dei lavori;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta l'attività;
- misure del clima acustico del luogo ed indicazione della classe desunta dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dal cantiere.

COMUNE DI MONTEVIALE

Modulo D

Domanda di deroga ai limiti di rumore per attività/ spettacolo/ manifestazione temporanea

Area Tecnica del Comune - Funzione Tutela dall'Inquinamento Acustico

Richiesta di autorizzazione in deroga prot. n° _____ del _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____, Prov. _____, c.a.p. _____

Via _____

in qualità di: (titolare/legale rappresentante) della (ditta, ente, associazione),

avente sede in Prov. Via _____

c.a.p. , tel. n° , C.F. o partita IVA: _____

esercitante l'attività di : _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 - lettera h), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, già art. 1 comma 4° del D.P.C.M. 01/03/1991, l'autorizzazione a gestire in Monteviale (VI), la "attività rumorosa temporanea" sotto descritta , eventualmente in deroga ai vigenti limiti di rumorosità:

Luogo di svolgimento della manifestazione:

Tipologia (spettacoli, concerti, feste popolari, ecc.): :

Data prevista di inizio: :

Durata (n° giorni): :

Orario della manifestazione: :

Elenco impianti/attrezzature rumorose utilizzate:

Nei casi in cui l'attività temporanea sopra specificata:

- venga svolta in aree diverse da quelle espressamente previste dal Piano di Zonizzazione Acustica e dal Regolamento Acustico comunale, ovvero;
- abbia una durata superiore ai tre giorni, ovvero;
- comporti il superamenti dei limiti di rumorosità indicati nelle norme comunali di disciplina delle attività rumorose,

si allega alla presente domanda la seguente documentazione:

1) Relazione (in duplice copia) redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, completa di:

- informazioni dettagliate riguardanti la tipologia e lo svolgimento della manifestazione;
- elenco dei macchinari o impianti rumorosi utilizzati e dati fonometrici espressi in dB(A) relativi alla rumorosità prodotta dagli stessi;
- planimetria/e indicative comprendenti le abitazioni che si ritengono esposte al rumore prodotto dall'attività/manifestazione, stralcio della carta, possibilmente in scala 1:2.000, con evidenziata l'area ove verrà svolta la attività/manifestazione;
- valutazione previsionale di impatto acustico da calcolarsi in corrispondenza agli edifici abitativi più esposti alla rumorosità prodotta dall'attività temporanea.

Monteviale, _____

timbro e firma